

COMUNE DI FURCI

(PROVINCIA DI CHIETI)

VIA TRENTO E TRIESTE n°9 - Telefono 0873/939132 - Fax 0873938965- E mail: comunedifurci@virgilio.it

STATUTO

**approvato
dal Consiglio Comunale
con atto n°60 del 12/10/1991
e modificato con successivo atto C.C. n°3 del 28/01 /1992.
(vistato dal Co. Re. Co. l'11/03/1992 prot. n°1679/ 1).=**

INDICE

TITOLO I – Principi Generali

Art. 1 – Denominazione	Pag. 1
Art. 2 – Sigillo e Gonfalone	Pag. 1
Art. 3 – Territorio	Pag. 1
Art. 4 – Sede	Pag. 1

TITOLO II – Funzioni

Art. 5 – Attribuzioni proprie	Pag. 2
Art. 6 – Funzioni statali	Pag. 2
Art. 7 – Metodo operativo	Pag. 2
Art. 8 – Cooperazione	Pag. 3
Art. 9 – Programmi sovracomunali	Pag. 3
Art. 10 – Regolamenti	Pag. 3

TITOLO III - Partecipazione Popolare

Art. 11 - Associazioni	Pag. 3
Art. 12 - Partecipazione attiva	Pag. 4
Art. 13 - Associazioni scolastiche	Pag. 4
Art. 14 - Partecipazione attiva dei cittadini	Pag. 5
Art. 15 - Consultazione dei cittadini	Pag. 5

TITOLO IV - Diritto di accesso e di informazione

Art. 16 - Partecipazione alla formazione degli atti	Pag. 6
Art. 17 - Accesso ed informazione dei cittadini -Rilascio di copie	Pag. 7

TITOLO V - Gli Organi

Art. 18 - Organi	Pag. 7
Art. 19 - Consiglio Comunale	Pag. 7
Art. 20 - Competenze del Consiglio	Pag. 8
Art. 21 - Composizione della Giunta	Pag. 10
Art. 22 - Elezione del Sindaco e della Giunta	Pag. 10
Art. 23 - Competenze della Giunta	Pag. 11
Art. 24 - Competenze del Sindaco	Pag. 11
Art. 25 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	Pag. 12
Art. 26 - Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione	Pag. 14
Art. 27 - Regolamenti interni	Pag. 10

TITOLO VI - Controllo sugli organi e sugli atti

Art. 28 - Scioglimento del Consiglio Comunale	Pag. 15
Art. 29 - Rimozione degli Amministratori	Pag. 15
Art. 30 - Controllo sugli atti	Pag. 16

TITOLO VII - Servizi

Art. 31 - Servizi pubblici e locali	Pag. 16
Art. 32 - Aziende speciali ed istituzioni	Pag. 17

TITOLO VIII - Forme associative e di cooperazioni Accordi di programma

Art. 33 - Convenzioni	Pag. 19
Art. 34 - Consorzi	Pag. 19
Art. 35 - Accordi di programma	Pag. 20

TITOLO IX - Finanza e Contabilità

Art. 36 - Autonomia finanziaria	Pag. 20
Art. 37 - Bilancio	Pag. 21
Art. 38 - Controllo finanziario interno ed esterno	Pag. 22
Art. 39 - Disciplina dei contratti	Pag. 22

TITOLO X - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 40 - Autorganizzazione	Pag. 23
Art. 41 - Principi funzionali	Pag. 24
Art. 42 - Indirizzi generali	Pag. 24
Art. 43 - Il Segretario Comunale	Pag. 25

TITOLO XI - Responsabilità degli amministratori e del personale

Art. 44 - Responsabilità	Pag. 25
Art. 45 - Responsabilità del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi	Pag. 26
Art. 46 - Parere su atti per i quali il Segretario ed il funzionario sono direttamente interessati	Pag. 27

TITOLO XII - Norme transitorie e finali

Art. 47 - Norme di rinvio	Pag. 27
Art. 48 - Revisione dello Statuto	Pag. 28

TITOLO I

Principi Generali

ART. 1

Denominazione

Il Comune di FURCI è l'Ente Locale che rappresenta e tutela gli interessi della Comunità insediata sul proprio territorio e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e civile.

La Comunità di FURCI si autogoverna nel rispetto delle Leggi dello Stato, della Regione e delle norme contenute nel presente Statuto.

ART. 2

Sigillo e Gonfalone

Il Comune di FURCI ha un proprio stemma che riproduce con stampa e con apposito sigillo; ha un proprio gonfalone che può essere esibito nelle pubbliche manifestazioni solo se accompagnato dal Sindaco o suo delegato.

ART. 3

Territorio

Il territorio comunale si estende per kmq. 2,62 entro i limiti naturali riconosciuti e confina ad Est con S. BUONO – FRESAGRANDINARIA, ad Ovest con GISSI, a Sud con S. BUONO – PALMOLI e a Nord con CUPELLO – MONTEODORISIO.

Ai fini degli insediamenti abitativi esso si divide in:

- 1) Centro capoluogo
- 2) Frazioni e nuclei abitativi.

ART. 4

Sede

Gli organi e gli uffici comunali hanno

sede nel Centro capoluogo in Via Cesare Battisti, n°6. Il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare una diversa ubicazione della sede che comunque non potrà mai essere scelta al di fuori del Centro Capoluogo.

TITOLO II

Funzioni

ART. 5

Attribuzioni proprie

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

ART. 6

Funzioni statali

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco come Ufficiale di Governo.

ART. 7

Metodo operativo

Il Comune per il perseguimento dei propri fini elabora, adotta e realizza programmi a breve, medio e lungo termine, ricerca e promuove la collaborazione di altri Enti pubblici, dei cittadini, delle assicurazioni sindacali e delle associazioni professionali ed in generale di tutte le forze economiche e sociali presenti ed operanti nel suo territorio.

ART. 8

Cooperazione

Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle che sono attribuite dallo Stato e dalla Regione, attuando ove possibile, le migliori forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Il Comune per una miglior qualità ed economicità dei servizi, può delegare le funzioni proprie alla Comunità Montana della quale fa parte.

ART. 9

Programmi sovracomunali

Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e collabora all'attuazione di questi con propri programmi secondo i principi e le direttive delle leggi regionali.

Nella pianificazione territoriale, il Comune collabora alla elaborazione dei Piani Regionali e Provinciali e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

ART. 10

Regolamenti

Il Consiglio comunale dovrà adottare appositi regolamenti per il miglior esercizio delle funzioni.

TITOLO III

Partecipazione Popolare

ART. 11

Associazioni

Il Comune promuove e valorizza le associazioni libere e volontarie che si costituiscono tra i propri cittadini. In particolare promuove e sostiene le associazioni tra gli

anziani, gli handicappati, tra giovani, quelle femminili, le associazioni culturali, le associazioni sportive, gli istituti di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e culturale del Comune. Promuove e sostiene le associazioni di ricerca e di promozione dei vari settori dell'economia locale. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per la erogazione di contributi a favore delle suddette associazioni.

ART. 12

Partecipazione attiva

Tutte le associazioni, liberamente costitutesi, hanno diritto di presentare proposte e programmi sui settori di appartenenza. Le proposte ed i programmi deliberati con il voto della maggioranza degli iscritti, se richiesto, saranno inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro un mese dalla loro presentazione.

A tal uopo le associazioni dovranno, entro il 31 Gennaio di ogni anno, depositare presso la Segreteria Comunale l'elenco di tutti gli associati. Le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'assemblea degli associati e presentate alla Segreteria Comunale.

ART. 13

Associazioni scolastiche

I Consigli dei genitori, degli studenti e dei responsabili delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare per il tramite della Segreteria comunale, istanze, petizioni e proposte sui problemi locali della scuola.

Le proposte da sottoporre al Consiglio Comunale debbono essere deliberate dalla maggioranza delle assemblee e viste dal responsabile della struttura

scolastica. Le proposte così formulate saranno inserite all'ordine del giorno del C.C. entro un mese dalla loro pubblicazione.

ART. 14

Partecipazione attiva dei cittadini

I cittadini particolarmente impegnati nella cultura, nel volontariato, nello sport, nell'arte, nella produzione di beni e servizi in generale nei vari settori sociali ed economici, possono presentare istanze, petizioni e proposte. Le proposte da sottoporre all'ordine del giorno del C.C. dovranno essere articolate e motivate seppur sommariamente, dovranno essere presentate al Segretario Comunale, il quale previa istruttoria formale, dovrà esprimere il proprio valore di legittimità.

La proposta istruita sarà sottoposta all'esame preventivo della G.M. la quale con atto deliberativo deciderà se sottoporre la proposta all'esame del C.C.. Le decisioni della G.M. saranno comunque comunicate agli interessati.

ART. 15

Consultazione dei cittadini

Il C.C. di propria iniziativa o su richiesta di un quarto degli elettori, su problemi locali di interesse generale e di particolare rilevanza può decidere di sentire la Comunità, i vari organismi associativi ed enti operanti e presenti nel territorio comunale.

Le consultazioni avvengono con la seguente procedura:

- 1) Il C.C. con proprio atto stabilisce i quesiti da sottoporre ai cittadini e la data di spedizione e quella di votazione;
- 2) Il Segretario Comunale, coadiuvato dai responsabili dell'Ufficio anagrafe, elettorale e dai Vigili Urbani, provvederà, mediante notificazione o plico

postale a consegnare a tutti i cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali ed aventi diritto al voto il plico contenente i quesiti, che dovrà essere uguale per tutti. Gli elettori dovranno recarsi presso la sede stabilita dal Comune per esprimere il proprio voto in risposta ai quesiti.

I responsabili degli uffici incaricati controlleranno le generalità del cittadino elettore nelle liste elettorali ed apporranno su di esse il segno che lo stesso ha partecipato alla consultazione. Le schede, nel giorno successivo a quello del termine delle votazioni, saranno aperte e viste dal Segretario Comunale e da almeno due dipendenti dallo stesso incaricati alla presenza di un rappresentante del comitato promotore; tutti i quesiti visti dal Segretario e dai due dipendenti saranno rimessi alla Giunta Municipale.

La G.M. entro un mese dal ricevimento delle schede, dovrà provvedere con proprio atto deliberativo alla redazione dei risultati della consultazione. Gli avvisi ed i risultati della consultazione saranno pubblicati anche per estratto in tutti i locali pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati.

TITOLO IV

Diritto di accesso e d'informazione

ART. 16

Partecipazione alla formazione degli atti

Con apposito regolamento saranno disciplinate, le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

ART. 17
Accesso ed informazione dei
cittadini.
Rilascio di copie

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, il diritto di informazione sullo stato degli atti e quello del rilascio di copie degli stessi saranno disciplinati da un apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n° 142/90.

TITOLO V
Gli Organi

ART. 18
Organi

Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 19
Consiglio Comunale

L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, ove consentito dal D. P. R. 16/5/1960 n° 570 non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il consiglio dura in carica sin alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa

su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'O.D.G. le questioni richieste.

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 20

Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

1) Gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche piani finanziari ed i programmi di OO.PP.. I Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, piani territoriali urbanistici, programmi annuali e pluriennali per le loro attuazioni, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

3) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.

4) Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.

5) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.

6) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione dei servizi pubblici, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi

mediante convenzione.

7) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

8) Gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

9) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari.

10) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo.

11) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari.

12) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, 5° comma, della Legge n°142/90. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 21

Composizione della giunta

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.

ART. 22

Elezione del Sindaco e della Giunta

Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità fissate dalla Legge e dallo Statuto. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al comma 1°; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39 comma 1° lett. b n. 1 della legge 142/90.

La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale è disposta dal Consigliere anziano.

Consigliere anziano è il consigliere che, fra quelli proclamati eletti, ha riportato il maggior numero di voti.

La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti

o dalla data in cui si è verificata la vacanza. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal Consigliere anziano. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta.

ART. 23 **Competenze della Giunta**

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 24 **Competenze del Sindaco**

Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti. Esso esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi

alle esigenze complessive e generali degli utenti. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32 comma 2° lett."n" della Legge 142/90, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'O.D.G., il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisioni, il Comitato Regionale di Controllo adotta, nel termine perentorio nei successivi 60 giorni i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 48 della Legge 142/90. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957, n°3.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

ART. 25

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco , quale Ufficiale di Governo, Sovrintende:

1) alla tenuta dei registri dello stato civile o di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2) alla emanazione degli atti che gli sono stati attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

3) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria dalle

funzioni affidategli dalla legge;

4) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il Commissario provvede l'Ente interessato.

Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 26
Mozione di sfiducia costruttiva,
revoca e sostituzione

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa con appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e può essere proposta nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico – amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della Legge 142/90. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco. La decadenza di cui al comma 8 dell'art. 34 della legge 142/90 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

Le stesse procedure di forme si applicano per la revoca o per la sfiducia costruttiva degli amministratori eletti dal Consiglio Comunale, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

ART. 27
Regolamenti interni

Con appositi regolamenti saranno disciplinate le forme del funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta.

TITOLO VI
Controllo sugli organi e sugli atti

ART. 28
**Scioglimento del Consiglio
Comunale**

Il Consiglio Comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno per i motivi e con le modalità previste dall' Art. 39 della Legge 142/90.

In attesa del suddetto decreto di scioglimento, il Prefetto per i motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo di 90 giorni il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

ART. 29
Rimozione degli amministratori

Il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori possono essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno per i motivi e con le modalità previste dall' Art. 39 della Legge 142/90.

Il Prefetto può sospendere gli Amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 19/3/1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30

Controllo sugli atti

Per il controllo sugli atti si applicano le norme e le procedure dettate dal capitolo XII della Legge 8/6/1990, n° 142 e quelle contenute in leggi speciali.

TITOLO VII

Servizi

ART. 31

Servizi pubblici e locali

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

2) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

4) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 32

Aziende speciali ed istituzioni

L'azienda speciale è l'Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

L'istituzione, la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è organismo strumentale dell'Ente Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'Azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo Statuto dell'Ente Locale.

La elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'istituzione e dell'azienda speciale è effettuata dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione (sia dell'istituzione e sia dell'azienda speciale) è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

L'elezione avviene sulla base di un documento, presentato dalla Giunta Comunale, che determina gli obiettivi della gestione ed indica i candidati alla carica di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione.

La nomina è effettuata a scrutinio palese.

Per la elezione, la revoca e la sfiducia costruttiva degli amministratori dell'istituzione e dell'Azienda speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge che disciplinano la elezione, la revoca e la sfiducia costruttiva del Sindaco e della

Giunta.

Sono eleggibili alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione coloro che hanno i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli amministratori della Azienda speciale devono essere in possesso di riconosciuta e documentata esperienza tecnica o amministrativa per studi o formazione o per esperienza professionale maturata presso azienda pubblica o privata. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con il Comune o con l'Azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento, di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'agenzia speciale.

Il Direttore (sia dell'istituzione e sia dell'Azienda speciale), che deve comunque essere munito di un diploma di laurea pertinente alla finalità dell'istituzione o dell'Azienda, è nominato dalla Giunta Municipale.

L'Azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. Nell'ambito della Legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dai regolamenti comunali.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei

confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO VIII
Forme associative e di
cooperazione.
Accordi di programma

ART. 33
Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 34
Consorzi

Il Comune e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della Legge 142/90 in quanto compatibili. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90 unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla

convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. Tra il Comune e la Provincia non può essere istituito più di un consorzio.

ART. 35

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento, ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo sarà promosso con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 27 della Legge 8/6/1990, n° 142.

TITOLO IX

Finanza e compatibilità

ART. 36

Autonomia finanziaria

È riservato alla legge l'ordinamento della finanza locale: il Comune ha una propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie trasferite.

Le entrate finanziarie del Comune sono le seguenti:

- a) imposte proprie
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali
- c) tasse e diritti per i servizi pubblici
- d) trasferimenti erariali
- e) trasferimenti regionali
- f) entrate di natura patrimoniale
- g) risorse per investimenti

h) altre entrate

Al Comune è riconosciuta con Legge, una propria potestà impositiva per l'applicazione di imposte, tasse e tariffe. Per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di propria competenza il Comune determina le tariffe o i corrispettivi da porsi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Le entrate fiscali sono utilizzate per i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 37

Bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Il Comune delibera entro il 31 Ottobre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del Patrimonio.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto

consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 38

Controllo finanziario interno ed esterno

Il Consiglio Comunale elegge con le modalità e con i poteri e facoltà di cui all'art. 57 della Legge 8/6/1990, n° 142 il Revisore dei conti.

Con l'apposito regolamento di contabilità che viene approvato ai sensi dell'art. 59 della Legge sopra richiamata, saranno disciplinate le forme per il controllo interno della gestione economico finanziaria del Comune.

ART. 39

Disciplina dei contratti

Ogni contratto deve essere preceduto da apposita deliberazione avente il seguente contenuto:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.

Il Comune dovrà inoltre attenersi alle procedure previste dalla normativa CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. L'apposito Regolamento adottato ai sensi dell' Art. 59 della legge 8/6/1990, n° 142 conterrà la disciplina per la stipulazione e la gestione dei contratti.

TITOLO X

Organizzazione degli uffici e del personale

ART. 40

Autorganizzazione

Nell'esercizio del potere di autorganizzazione, il Comune adotterà apposito Regolamento per la disciplina organica del funzionamento degli uffici e del personale. Il Regolamento dovrà uniformarsi alle leggi e dovrà attenersi ai seguenti contenuti:

- a) fissazione della dotazione organica del personale prevedendo ove possibile posti part - time
- b) divisione per area funzionale dei servizi di attribuzione
- c) previsione delle figure apicali per singola area come per legge
- d) criteri per il monitoraggio permanente costi – benefici dei singoli servizi in relazione all'azione amministrativa dovuta in favore dei cittadini (efficienza ed efficacia)
- e) monitoraggio costante delle attività istituzionali e dei servizi che si andranno ad istituire.

Il regolamento dovrà comunque prevedere ed individuare le figure professionali, responsabili dei servizi, competenti ad esprimere –ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n° 142- i pareri per la regolarità tecnica e contabile sulle proposte di atti deliberativi.

ART. 41

Principi funzionali

Per una migliore funzionalità degli uffici il regolamento dovrà prevedere:

- metodi di programmazione
- attività specifiche realizzabili con progetti specifici
- integrazione funzionale di più uffici
- incentivazione e premi di produzione per il personale in relazione a specifici obiettivi da conseguire
- criteri per la partecipazione del personale ai metodi di organizzazione, gestione e realizzazione dei programmi di sviluppo
- criteri per il raggiungimento della migliore democrazia organizzativa
- criteri per la verifica dei risultati conseguiti dai singoli uffici
- criteri per la tenuta di apposite conferenze di servizio.

ART. 42

Indirizzi generali

Al personale dovrà essere garantito la più ampia libertà di organizzarsi sindacalmente con il riconoscimento dei relativi diritti. Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi retribuiti per un costante aggiornamento professionale anche su materie diverse, al fine di utilizzare funzionalmente il principio della mobilità interna.

In modo particolare il Regolamento dovrà contenere norme sui seguenti istituti:

- a) costituzione del rapporto d'impiego
- b) svolgimento del rapporto d'impiego
- c) principi e disposizioni generali di comportamento
- d) assenze dal servizio
- e) diritti e relazioni sindacali
- f) illeciti e sanzioni disciplinari

- g) provvedimenti disciplinari
- h) provvedimenti cautelari
- i) trattamento economico
- l) qualifiche e relative attribuzioni
- m) estenzione del rapporto d'impiego

ART. 43

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale.

La legge dello Stato regola lo stato giuridico ed economico del Segretario, regola altresì le attribuzioni e le responsabilità del predetto funzionario. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente oltre alle competenze di cui all'Art. 51 della Legge 8/6/1990, n° 142, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili dei singoli servizi e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Il Segretario comunale può rogare gli atti per i quali il Comune è parte interessata.

TITOLO XI

Responsabilità degli amministratori e del personale

ART. 44

Responsabilità

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché

coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere in conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

ART. 45

Responsabilità del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile di ragioneria nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, e nelle more di individuazione delle figure professionali di cui all'ultimo comma del precedente art. 40, il parere è espresso dal Segretario del Comune in relazione alle sue competenze.

Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni adottate dall'Ente unitamente al funzionario preposto.

Il Segretario e i responsabili dei singoli servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 46
Parere su atti per i quali il
Segretario ed il funzionario sono
direttamente interessati

Il Segretario Comunale e i funzionari responsabili dei singoli servizi devono – nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 279 T.U. 1934, n° 383 – esprimere il parere di competenza anche:

a)- sugli atti deliberativi concernenti liquidazioni di competenze loro dovute nelle misure di legge (diritti di segreteria, compensi per lavoro straordinario, indennità di missione, rimborso spese, ecc.) ;

b)- sugli atti deliberativi di autorizzazione o comunque preliminari rispetto a quelli di cui alla precedente lett. "a";

c)- su tutti gli atti sui quali sono interessati, fatta eccezione per quelli meramente discrezionali e non riconducibili alle precedenti lett. "a" e "b".

TITOLO XII
Norme transitorie e finali

ART. 47
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento alla legge 8/6/1990, n° 142 e alle leggi concernenti l'attività degli Enti Locali.

Rimangono in vigore tutti i regolamenti, in quanto compatibili, precedentemente adottati ed esecutivi sino alla approvazione di quelli previsti dal presente statuto.

ART. 48
Revisione dello Statuto

Il presente statuto può essere
modificato con le stesse procedure di cui
all'art.4 della Legge 8/6/1990, n°142.=